

Verbale di accordo

Addì **03 agosto 2022** in Milano, si sono incontrati, in via telematica, Serena PAVANELLO, Maurizia CAGNINA, Lucia FLORA, Elisabetta ROMANI e Francesca PORZIA in rappresentanza delle Società **Fastweb S.p.A.** e **Fastweb Air S.r.l.** e le Organizzazioni Sindacali Nazionali **Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni** nelle persone di Natascia TROSSI, Daniele BONANNO, Giulio NERI, Roberto COCCÉ unitamente alle strutture territoriali delle suddette organizzazioni e alla RSU.

Premesso che:

- L'intento delle parti è quello di rendere operativo lo strumento delle ferie solidali previsto dal CCNL e dall'Accordo integrativo aziendale.
- Le Parti ritengono che la solidarietà collettiva tra i dipendenti sia un valore aggiunto di grande attenzione verso i lavoratori in difficoltà familiare e/o personale e in continuità con il percorso intrapreso tra azienda e sindacato.
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile previsto dalla nostra Costituzione e l'art. 10 del D. Lgs. 66/2003 afferma che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per soddisfare le Sue esigenze psicofisiche fondamentali, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore di lavoro.
- L'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 stabilisce che *"i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*.
- Il 6 febbraio 2020 Fastweb e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'accordo integrativo aziendale prevedendo la possibilità di dar seguito a quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 151/2015.
- Il 12 novembre 2020 Assotelecomunicazioni-Asstel e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL TLC introducendo il paragrafo delle ferie e permessi solidali, che demanda alla contrattazione aziendale la definizione delle relative modalità da implementare.
- Le Parti, con il presente Accordo, condividono di istituire il **"Fondo Ferie e Permessi Solidali"** in via sperimentale a decorrere dal **01 settembre 2022** e sino al **31 dicembre 2023**.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

2. Ambito di Applicazione

- 2.1 Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti Fastweb S.p.A. e Fastweb Air S.r.l.
- 2.2 Ferma restando l'irrinunciabilità al godimento delle ferie secondo quanto disposto dal D. Lgs. 66/2003 richiamato in premessa, i dipendenti Fastweb S.p.A. e Fastweb Air S.r.l. possono cedere a titolo gratuito, definitivo e in piena libertà, ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, i giorni di ferie/permessi maturati e non ancora goduti, facendoli confluire nel costituendo



"Fondo Ferie e Permessi Solidali", attingendo dal proprio monte ferie residuo alla data di donazione; analogamente la donazione potrà riguardare anche le ore di permessi (PAR) maturate e ancora non godute, attingendo al proprio monte residuo alla data di donazione.

3. Istituzione del "Fondo Ferie e Permessi Solidali"

- 3.1 Le Parti con il presente Accordo condividono di istituire il "**Fondo Ferie e Permessi Solidali**" in via sperimentale a decorrere dal **1 settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2023**.

4. Condizioni e modalità di gestione del "Fondo Ferie e Permessi Solidali"

- 4.1 La richiesta di fruizione potrà essere presentata dai lavoratori che abbiano esaurito la propria spettanza annuale di ferie e permessi, nonché eventuali residui degli anni precedenti, specificando il numero di giornate e il periodo di fruizione. La richiesta dovrà essere dettata dalla necessità di prestare assistenza ai figli (sia minorenni sia maggiorenni) nonché ai familiari entro il 1° grado di parentela, coniuge, convivente di fatto e unito civilmente le cui condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura pubblica o privata attestante la necessità di cure costanti. Resta inteso che la domanda potrà essere reiterata perdurando la motivazione.
- 4.2 La volontà del dipendente di donare giorni di ferie e ore di permessi solidali potrà essere presentata all'Azienda, per il 2022 nel periodo dal **01 settembre 2022 al 30 novembre 2022**, per il **2023** nel periodo dal **01 gennaio 2023 al 30 novembre 2023**, esclusivamente durante le "**Campagne di Donazione**" che verranno attivate sulla piattaforma Infinity. Ogni dipendente potrà donare fino a un massimo di **due giornate** tra ferie e permessi all'anno.
- 4.3 L'Azienda, ricevuta la richiesta e la relativa documentazione, verificata la sussistenza sia delle condizioni normative sia delle condizioni definite nel presente Accordo e verificata la disponibilità del "**Fondo Ferie e Permessi Solidali**", autorizzerà il dipendente, che ne darà comunicazione al proprio responsabile, alla fruizione dell'istituto, per il periodo richiesto, attingendo dal "**Fondo Ferie e Permessi Solidali**" fino a eventuale esaurimento.
- 4.4 In caso di disponibilità inferiore alle richieste verrà attivata una nuova "**Campagna di Donazione**". Se la disponibilità del "**Fondo Ferie e Permessi Solidali**" risultasse ancora inferiore alle richieste verrà adottato il principio di equità nella distribuzione delle risorse in relazione alle richieste autorizzate.
- 4.5 Le ferie e i permessi solidali dovranno essere fruiti dal lavoratore beneficiario entro il **31 dicembre dell'anno di cessione**. Per il dipendente con contratto a tempo determinato, la fruizione dovrà avvenire necessariamente entro la data di scadenza del contratto. Le quantità di ferie e permessi solidali non fruiti dal beneficiario non saranno in alcun modo monetizzabili e quest'ultimo non potrà cedere, a sua volta, tali ferie e permessi. Le eventuali ore non utilizzate dal dipendente richiedente torneranno nella disponibilità del Fondo stesso.
- 4.6 Nel caso di istanza presentata da due dipendenti del Gruppo Fastweb (genitori del medesimo figlio) per assistere i figli, la richiesta e la relativa fruizione potranno essere effettuate alternativamente.
- 4.7 Gli eventuali residui di ferie/permessi solidali resteranno nel "**Fondo Ferie e Permessi Solidali**", e potranno essere concessi ad altri richiedenti, fino ad esaurimento degli stessi.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including a signature in blue ink at the bottom left and several others in black ink.

5. Modalità di applicazione

- 5.1 I dipendenti che scelgono di donare giorni di Ferie e/o ore di Par dovranno utilizzare l'apposita sezione "Ferie Solidali" attraverso il portale "Infinity" [percorso: Portale Infinity - sezione "HR Comunicazione" – sezione "Ferie Solidali"].
- 5.2 I dipendenti, assegnatari delle donazioni, che intendono usufruire di Ferie e Par solidali dovranno utilizzare le consuete modalità di inserimento delle assenze attraverso il portale "Infinity" [percorso: Portale Infinity - sezione "HR-Workflow"]; i nuovi giustificativi da utilizzare sono "Ferie solidali godute" e "Par solidali goduti".
- 5.3 Il Gruppo Fastweb garantisce l'anonimato sia relativamente alla fase di raccolta, sia relativamente alla fase di assegnazione delle giornate di ferie e permessi ceduti e usufruiti, operando nel pieno rispetto della normativa privacy.

6. Disposizioni Finali

- 6.1 L'azienda valuterà di volta in volta eventuali casi particolari e straordinari che dovessero verificarsi.
- 6.2 L'azienda e le Rsu si incontreranno al termine di ciascuna "Campagna di Donazione" al fine di condividere l'ammontare del Fondo, il numero delle richieste di fruizione pervenute e di monitorare il funzionamento del presente accordo.
- 6.3 Al termine della fase di sperimentazione, le Parti si incontreranno al fine di rendere strutturale il ricorso all'istituto, apportando eventuali correttivi rispetto a quanto contenuto nel presente Accordo, anche con riferimento ad eventuali residui presenti nel Fondo al 31 dicembre 2023.
- 6.4 Il presente accordo è sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. Fastweb S.p.A.

p. la Soc. Fastweb Air S.r.l.



p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL

p. la UGL Telecomunicazioni



il Coordinamento Nazionale delle RSU

